nell'interesse stesso della legge, io mi permetto d'insistere nel mio emendamento.

Presidente. L'onorevole Conti perciò mantiene il suo emendamento, che non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Lo rileggo:

« *Modificare il primo comma nel modo seguente:*

« La giuria è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le cento lire e che concernano: (*Il resto identico*). »

Lo pongo a partito.

Chi l'approva si alzi.

(*Dopo prova e controprova l' emendamento dell'onorevole Conti è respinto*).

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole Pugliese.

Pugliese. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pugliese. Non intendo incomodare la Camera nè d'altra parte far cadere questo emendamento, che credo buono, per pochi voti, come è accaduto al precedente.

Riservandolo quindi per un avvenire migliore, per ora lo ritiro.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

« Art. 9. La Giurìa è competente a decidere le controversie di valore non eccedente le lire duecento e che concernano:

a) i salari pattuiti;

b) le ore di lavoro convenute e tutti gli oggetti determinati con le lettere *b*, *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *i* dell'articolo precedente.

« La competenza per valore si desume dalla somma chiesta nella domanda compresi gli accessorii, ancorchè costituita da più capi dipendenti da titoli diversi. Quando si tratti della prestazione di un fatto, il valore si desume dall'ammontare dell'indennità, che deve essere indicato nella domanda. »

(*È approvato*).

« Art. 10. Senza pregiudizio delle azioni esperibili innanzi ai tribunali ordinari, e, quando il fatto non costituisca reato punibile indipendentemente dall'istanza di parte, la Giurìa è competente a reprimere in via disciplinare i mali trattamenti, gli atti di violenza, di tirannia, d'insubordinazione o di infedeltà commessi nelle fabbriche, purchè siano denunziati entro tre giorni dalla parte lesa o dal direttore o proprietario dello stabilimento.

« La Giurìa, chiamate avanti a sè le parti, può, secondo i casi, infliggere una riprensione o una ammenda non eccedente le lire dieci. »

La Commissione propone di sopprimerlo. Il Ministero non si oppone. Però è inscritto per parlare contro l'onorevole Pugliese. Ha facoltà di parlare.

Pugliese. Onorevole signor presidente, poichè il ministro e la Commissione si sono messi d'accordo su tutti gli articoli della legge, io devo prevedere che anche se sosterrò la soppressione dell'articolo 10 dovrò aver torto; quindi rinunzio a parlare.

Presidente. Nessuno opponendosi, resta dunque soppresso l'articolo 10.

Viene ora l'articolo 11 che diventa 10.

« Nessuna delle controversie indicate nell'articolo 8 può essere portata innanzi alla Giurìa, o, se ecceda la competenza di questa, innanzi ai magistrati ordinarii, senza previo sperimento di conciliazione innanzi all'ufficio di conciliazione.

« Della conciliazione non riescita sarà, a richiesta della parte interessata, fatto risultare con processo verbale, esprimente anche il parere dell'ufficio, analogamente a quanto è prescritto dall'articolo 402 del Codice di procedura civile.

« L'operaio che avrà, da parte sua, aderito alla proposta conciliativa, è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per far valere giudiziariamente le domande sulle quali abbia riportato parere favorevole. »

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. L'articolo 9 del decreto 6 dicembre 1865, che regola l'ammissione al gratuito patrocinio contiene le seguenti norme. Per essere ammessi occorre dimostrare lo stato di povertà e la probabilità dell'esito favorevole della causa. L'articolo 10 della legge in discussione modifica sostanzialmente questo articolo 9 del regolamento sul gratuito patrocinio. Non ha guari l'onorevole ministro guardasigilli dichiarava essere suo proponimento di modificare la legge sul gratuito patrocinio. Ammetto che possa essere utile modificare questa legge nell'interesse di tutti i litiganti poveri; ma che la si modifichi così di sbieco e